



Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Elezioni da parte dell'assemblea federale

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 29.12.2023

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Cenni storici.....	8
Basi legali.....	11
Altre informazioni	14



Scheda informativa

ELEZIONI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA FEDERALE

L'Assemblea federale elegge i sette membri del Governo (Consiglio federale), il cancelliere della Confederazione, i giudici dei Tribunali civili della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti) e del Tribunale militare di cassazione, il procuratore generale della Confederazione, i sostituti procuratori generali, i membri dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Se viene soppressa l'immunità di un consigliere o di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale, quest'ultima può eleggere un procuratore generale straordinario della Confederazione. Inoltre, in caso di minaccia militare l'Assemblea federale plenaria elegge il generale.

I. Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili al Consiglio federale, al Tribunale federale, al Tribunale amministrativo federale, al Tribunale federale dei brevetti, al Tribunale penale federale, alla carica di procuratore generale e di sostituto procuratore generale della Confederazione, nonché a quella di Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza soltanto le persone aventi diritto di voto in materia federale. Nel caso del Tribunale federale dei brevetti, è inoltre richiesta una comprovata conoscenza nel campo del diritto dei brevetti.

I giudici e i giudici non di carriera del Tribunale militare di cassazione sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine. Devono aver concluso gli studi in giurisprudenza con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure essere titolari di una patente cantonale di avvocato.

L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, dal canto suo, si compone di:

- un giudice del Tribunale federale e un giudice del Tribunale penale federale;
- due avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati;
- tre specialisti non appartenenti a un tribunale della Confederazione né iscritti in un registro cantonale degli avvocati.

II. Durata del mandato

Il mandato dei giudici dei Tribunali civili della Confederazione dura sei anni, mentre quello degli altri membri delle autorità eletti dall'Assemblea federale dura quattro anni.

Il mandato inizia sempre il 1° gennaio.

Il mandato dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione, del procuratore generale della Confederazione e dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza decorre dal 1° gennaio che segue l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale.



I mandati attuali dei giudici eletti dall'Assemblea federale hanno la durata seguente:

- Tribunale federale, dal 2021 al 2026;
- Tribunale amministrativo federale, dal 2025 al 2030;
- Tribunale penale federale, dal 2022 al 2027;
- Tribunale federale dei brevetti, dal 2024 al 2029; e
- Tribunale militare di cassazione, dal 2024 al 2027.

I seggi divenuti vacanti sono assegnati per il resto del mandato.

III. Durata limitata del mandato

Solo nel caso dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il mandato ha una durata limitata: la rielezione è cioè possibile soltanto due volte.

IV. Limite d'età¹

Per la carica di consigliere federale o di cancelliere della Confederazione non è previsto un limite massimo d'età.

I membri dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione che non fanno parte del Tribunale federale o del Tribunale penale federale, invece, sono tenuti per legge a lasciare la carica alla fine dell'anno civile in cui compiono 70 anni.

I membri delle altre autorità civili (giudici del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale federale dei brevetti e del Tribunale penale federale, il procuratore generale della Confederazione e i suoi sostituti, nonché l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza) lasciano la carica alla fine dell'anno civile in cui compiono 68 anni.

V. Organo elettivo

L'organo elettivo è in tutti i casi l'Assemblea federale plenaria, ovvero i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati riuniti nella sala del Consiglio nazionale.

Le elezioni dei giudici dei Tribunali civili della Confederazione e del Tribunale militare di cassazione, del procuratore generale della Confederazione e dei suoi sostituti nonché dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sono predisposte dalla Commissione giudiziaria. Quest'ultima è una commissione dell'Assemblea federale plenaria costituita da dodici membri del Consiglio nazionale e da cinque membri del Consiglio degli Stati.

¹ Nella dottrina, la questione se il limite d'età sancito per legge costituisca una condizione di eleggibilità è controversa soprattutto per quanto riguarda la carica dei giudici; cfr. a questo proposito THOMAS HUGI YAR, ANDREAS KLEY, «Art. 9 N 7», in: Niggli (ed.), *Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar*, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2018 e REGINA KIENER, «Art. 5 N 22», in: Niggli (ed.), *Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar*, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2018. Nel messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, il Consiglio federale afferma che la disposizione in cui figura tale limite non istituisce una nuova condizione di eleggibilità, poiché non si applica ai casi in cui l'Assemblea federale elegga un giudice di oltre 68 anni (cfr. FF 2001 3764, in particolare 3841).



VI. Procedura elettorale

La procedura elettorale è diversa a seconda che, a dover essere eletti, siano i membri del Consiglio federale o i giudici dei tribunali della Confederazione.

La procedura seguita per eleggere i consiglieri federali si applica anche all'elezione del cancelliere della Confederazione e del generale dell'esercito svizzero, mentre quella per l'elezione dei giudici dei tribunali della Confederazione si applica anche all'elezione del procuratore generale della Confederazione e dei suoi sostituti, dei membri dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

a) *Procedura per l'elezione del Consiglio federale*

In caso di rinnovo integrale del Consiglio federale, i seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l'ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali in carica. Vengono assegnati dapprima i seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica.

Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide (maggioranza assoluta). Le schede bianche o nulle non sono considerate.

Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno, si procede al numero di scrutini necessario affinché un candidato raccolga la maggioranza assoluta e sia eletto.

I primi due turni di scrutinio sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.

È eliminato dall'elezione il candidato che:

- ottiene meno di dieci voti dal secondo turno in poi; o
- ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi (se tutti ottengono almeno dieci voti), salvo che altri candidati ottengano il suo stesso numero di voti.

La procedura di elezione da parte dell'Assemblea federale si conclude quando uno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta.

Se vengono svolte elezioni complementari, ossia qualora si debbano assegnare seggi vacanti, è adottata la stessa procedura seguita nel caso del rinnovo integrale del Consiglio federale.

b) *Procedura per l'elezione dei giudici dei Tribunali della Confederazione*

Quando si procede al rinnovo integrale dei Tribunali della Confederazione si distingue tra la rielezione dei giudici in carica e l'elezione complementare, che ha luogo qualora un seggio sia vacante o i giudici in carica non siano rieletti.

In caso di *rielezione* funge da scheda una lista nominativa dei magistrati che si ripresentano, elencati in ordine di anzianità di servizio.

Gli elettori possono cancellare il nome di singoli candidati, tuttavia non possono scrivere sulla lista nomi aggiuntivi. Le schede su cui sono stati cancellati tutti i nomi rimangono valide e contano per la determinazione della maggioranza assoluta.

L'elezione avviene in un solo turno. I candidati che non ottengono la maggioranza assoluta possono candidarsi all'elezione complementare.

In caso di *elezione complementare*, funge da scheda una lista nominativa dove i candidati sono elencati in ordine alfabetico, sempreché fino al giorno precedente quello dell'elezione il numero di candidati annunciati all'Ufficio



dell'Assemblea federale plenaria non superi quello dei seggi vacanti e l'elezione di conferma non provochi nuove vacanze.

Se, invece, il numero di candidati annunciati presso l'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria supera quello dei seggi vacanti o l'elezione di conferma provoca nuove vacanze, , funge da scheda una lista non compilata con un numero di linee pari a quello dei seggi da assegnare.

È nominato chi ottiene la maggioranza assoluta. I primi due turni sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.

È eliminato dall'elezione il candidato chi:

- ottiene meno di dieci voti dal secondo turno in poi;
- ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi, purché il numero delle candidature superi quello dei seggi vacanti e altri candidati non ottengano il suo stesso numero di voti.

Qualora debbano essere assegnati seggi divenuti vacanti durante il periodo di carica, si segue la procedura applicata in caso di elezioni complementari.

VII. Giuramento

Ad elezione avvenuta e sempre che la legge non disponga altrimenti, le persone elette dall'Assemblea federale plenaria prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea medesima.

Dinanzi all'Assemblea federale giurano:

- i membri del Consiglio federale;
- il cancelliere della Confederazione; e
- il generale, in caso di guerra.

Per le altre persone elette dall'Assemblea federale vigono disposizioni legislative specifiche:

- i giudici del Tribunale federale prestano giuramento dinanzi alla rispettiva Corte, presieduta dal presidente del Tribunale;
- i giudici del Tribunale amministrativo federale prestano giuramento dinanzi alla rispettiva corte, presieduta dal presidente del Tribunale;
- i giudici degli altri Tribunali della Confederazione prestano giuramento o promessa solenne dinanzi al rispettivo Tribunale in corpore;
- il procuratore generale della Confederazione e i suoi sostituti nonché i membri dell'Autorità di vigilanza prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

Le persone elette sono tenute per legge a prestare giuramento o promessa solenne. Se rifiutano di farlo, rinunciano al mandato.

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è esentato da questo obbligo e non presta quindi né giuramento né promessa solenne.



ALTRE COMPETENZE

Revoca dell'immunità e della sospensione provvisoria dalla carica

I consiglieri federali e i membri delle autorità eletti dell'Assemblea federale plenaria godono di un'immunità relativa per atti direttamente connessi con loro condizione o attività ufficiale. Tale immunità li tutela dal perseguimento penale, ma non da quello civile.

L'immunità relativa può tuttavia essere revocata dalle commissioni dell'immunità delle due Camere.

Se decidono di revocare l'immunità di un membro delle autorità eletto dall'Assemblea federale, tali commissioni possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell'Assemblea federale plenaria e proporre a quest'ultima la sospensione provvisoria dalla carica.

Se l'Assemblea federale plenaria accoglie la proposta, l'interessato è sospeso dalla sua carica fino alla conclusione del procedimento penale.

Destituzione

L'Assemblea federale plenaria può destituire un giudice dei Tribunali civili della Confederazione (Tribunale amministrativo federale, Tribunale penale federale e Tribunale federale dei brevetti), il procuratore generale della Confederazione e i suoi sostituti, i membri dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza prima della scadenza del mandato se:

- hanno gravemente violato, intenzionalmente o per negligenza grave, i doveri d'ufficio; oppure
- hanno durevolmente perso la capacità di svolgere la propria funzione.

I membri del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale militare di cassazione (le autorità supreme della Confederazione) non possono invece essere destituiti.

Accertamento dell'incapacità di esercitare la carica

L'Assemblea federale plenaria decide in merito alle proposte di accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica. L'incapacità di esercitare la carica è presunta se sono adempiute le tre condizioni cumulative seguenti:

- la persona interessata non è manifestamente più in grado di esercitare la carica per gravi problemi di salute o perché impossibilitata a tornare al posto di lavoro;
- questo stato è destinato verosimilmente a durare a lungo;
- la persona interessata non ha rassegnato validamente le dimissioni entro un congruo termine.

L'accertamento dell'incapacità di esercitare la carica produce la vacanza del seggio. Il seggio divenuto vacante viene riassegnato di regola nella sessione successiva.

Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti

Tra le competenze dell'Assemblea federale rientra anche quella di eleggere il presidente della Confederazione, il vicepresidente del Consiglio federale, il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, nonché il presidente del Tribunale federale dei brevetti e del Tribunale militare di cassazione. Il vicepresidente del Tribunale federale dei brevetti è invece nominato dalla Corte plenaria e il sostituto del presidente del Tribunale militare di cassazione è designato dal presidente stesso.



Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno, il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale sono eletti per due anni e il presidente del Tribunale federale dei brevetti e del Tribunale militare di cassazione rispettivamente per sei e quattro anni.

Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale non possono essere rieletti per l'anno successivo. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente. Il presidente del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale può essere rieletto una sola volta, mentre per quello del Tribunale federale dei brevetti non vi sono limiti al numero di rielezioni possibili.

Conferma di nomine

Con la conferma di nomine, l'Assemblea federale non procede a una nomina, bensì ratifica o non ratifica la nomina avvenuta. In caso di mancata conferma, l'organo elettore deve procedere a una nuova nomina.

Allo stato attuale, presuppongono una conferma la nomina del segretario generale dell'Assemblea federale e quella del direttore del Controllo federale delle finanze.

Il direttore del Controllo federale delle finanze è nominato dal Consiglio federale. La Conferenza di coordinamento assume il ruolo di organo elettore nella nomina del segretario generale dell'Assemblea federale.



CENNI STORICI

Elezioni

L'Assemblea federale è responsabile dell'elezione dei membri del Consiglio federale, del Cancelliere federale, del Generale e dei giudici dei tribunali federali civili sin dalla fondazione dello Stato federale.

I tribunali civili di primo grado della Confederazione, in origine soltanto due (il Tribunale federale a Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna) sono stati istituiti nell'ambito della riforma giudiziaria approvata dal Popolo nel 2000 (01.023 OCF). Nello stesso frangente il Tribunale federale delle assicurazioni è stato integrato nel Tribunale federale. I giudici del Tribunale penale federale sono stati eletti per la prima volta dall'Assemblea federale nel 2003, quelli del Tribunale amministrativo federale nel 2005 e quelli del Tribunale federale dei brevetti nel 2010.

Il procuratore generale e i suoi sostituti sono stati nominati dal Consiglio federale fino al 2010. Dal 2011, la loro nomina e quella dei membri dell'autorità di vigilanza, istituita il 1° gennaio 2011, è di competenza dell'Assemblea federale (08.066 OCF).

Dal 2023 l'Assemblea federale elegge anche l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (17.059 OCF), eletto fino al 2023 dal Consiglio federale e confermato dall'Assemblea federale.

Durata del mandato

Fino al 1931 i consiglieri nazionali e federali restavano in carica tre anni. La legislatura del 1917 durò addirittura soltanto due anni. Dopo che, il 13 ottobre 1918, venne accolta l'iniziativa popolare concernente l'introduzione del sistema della rappresentanza proporzionale per l'elezione del Consiglio nazionale svizzero, il 10 agosto 1919 il Popolo e i Cantoni accolsero anche il rinnovo integrale e anticipato del Consiglio nazionale e del Consiglio federale.

Nella Costituzione federale del 1848 la durata del mandato dei giudici federali era stata fissata a tre anni, al pari di quella dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale. In seguito alla revisione totale della Costituzione federale del 1874, la competenza di determinare la durata del mandato dei giudici federali fu delegata al legislatore; questi la prolungò a sei anni. In occasione della revisione della Costituzione del 1999 (96.091) si valutò poi se riallinearla alla durata del mandato dei membri delle altre autorità supreme della Confederazione, ma l'idea fu respinta in ossequio al principio dell'indipendenza dei giudici.

I giudici dei Tribunali civili di primo grado della Confederazione restano infine in carica per sei anni sin dall'istituzione dei Tribunali stessi, avvenuta nel quadro della riforma giudiziaria del 2000.

Limitazione della durata del mandato

La durata del mandato dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è stata limitata nel 2019 (17.059).



Limite d'età

La disposizione secondo cui i giudici del Tribunale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile in cui compiono 68 anni è stata sancita nella legge nel 2005 nel quadro della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (01.023) ed è entrata in vigore nel 2007. Fino ad allora vigeva un patto informale in base al quale i giudici federali si ritiravano al più tardi all'età di 70 anni, fino al 1995², e 68 anni dal 1996³.

Ai giudici dei Tribunali civili di primo grado della Confederazione, istituiti con la riforma giudiziaria del 2000, si applicava all'inizio l'età pensionabile ordinaria. Il limite dei 68 anni è stato introdotto nel 2012 (10.505).

Il limite d'età in vigore presso il Ministero pubblico della Confederazione (20.485) e quello per l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (21.443) è stato portato a 68 anni rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

Altre competenze

Sospensione provvisoria dalla carica

Dal 2011, l'Assemblea federale plenaria è responsabile della sospensione provvisoria di un membro delle autorità da lei eletto e la cui immunità è stata revocata (08.447). In precedenza, questa decisione doveva essere presa separatamente dalle due Camere, ma, di fatto, non si è mai verificato un caso concreto.

Destituzione

Sin dalla sua costituzione, l'Assemblea federale ha la facoltà di destituire i giudici dei tribunali civili di primo grado. Dal 2011 può inoltre destituire i membri del Ministero pubblico della Confederazione nonché quelli dell'Autorità di vigilanza su detto Ministero e, dal 2023, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Accertamento dell'incapacità di esercitare la carica

Dal 2011 spetta all'Assemblea federale accertare l'incapacità di un membro del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione di esercitare la propria carica (07.400). In precedenza, non esisteva una regola esplicita su come procedere in simili casi.

Conferma di nomine

Fino al completo scorporo dei Servizi del Parlamento dalla Cancelleria federale contestualmente alla revisione totale della Costituzione del 1999 il segretario generale dell'Assemblea federale veniva nominato dal Consiglio federale e la nomina era subordinata alla ratifica della Conferenza di coordinamento. La nuova disposizione secondo cui il segretario generale è nominato dalla Conferenza di coordinamento e la sua nomina va confermata dall'Assemblea federale è stata sancita nella legge nel 1999 (99.419), entrata in vigore il 1° gennaio 2000 ed è stata applicata per la prima volta l'8 marzo 2000.

Fino al 1999 il direttore del Controllo federale delle finanze era nominato dal Consiglio federale e la sua nomina doveva essere omologata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Dal 1° settembre 1999 la conferma spetta invece all'Assemblea federale (98.041), che ha assolto questa funzione per la prima volta il 12 dicembre 2001.

La disposizione secondo cui la nomina dell'Incaricato è subordinata all'approvazione dell'Assemblea federale è stata sancita nella legge nel 2010 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2010 (09.073). È stata applicata per la prima volta nel 2011 e per l'ultima nel 2016.

² W. HALLER, Art. 107/108 N 46, in: Aubert/Eichenberger/Müller/Rhinow/Schindler, *Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874*, Berna 1996. Il 17 dicembre 1942 un giudice federale non è stato rieletto perché aveva compiuto 70 anni, ossia l'età massima scelta dal tribunale stesso, cfr. Freiburger Nachrichten, 18 dicembre 1942 «Wahltag in der Bundesversammlung».

³ Nel 1996 la regola dell'età di pensionamento a 68 anni è stata dichiarata vincolante, cfr. tra l'altro 19.3550 Mo. Giudici federali. Adeguare i limiti d'età alla realtà e Neue Zürcher Zeitung, numero 299, 23 dicembre 1995 «Altersguillotine mit krummem Messer?».



	ELEZIONI					ALTRE COMPETENZE			
	Requisiti per l'eleggibilità	Durata del mandato	Limitazione del mandato	Limite di età	Procedura elettorale	Giuramento	Sospensione provvisoria dalla carica	Destituzione	Accertamento dell'incapacità di esercitare la carica
Membro del Consiglio federale	Diritto di voto in materia federale	4 anni	No	No	Elezioni del Consiglio federale	Giuramento dinanzi all'Assemblea federale plenaria	Possibile	Non possibile	Possibile
Cancelliere della Confederazione	Diritto di voto in materia federale	4 anni	No	No	Elezioni del Consiglio federale	Giuramento dinanzi all'Assemblea federale plenaria	Possibile	Non possibile	Possibile
Giudice del Tribunale federale	Diritto di voto in materia federale	6 anni	No	Sì, al 68° anno di età	Elezione di giudici	Giuramento dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presidente del Tribunale	Possibile	Non possibile	Non possibile
Giudice del Tribunale amministrativo federale	Diritto di voto in materia federale	6 anni	no	Sì, al 68° anno di età	Elezione di giudici	Giuramento dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presidente del Tribunale	Possibile	Possibile	
Giudice del Tribunale penale federale	Diritto di voto in materia federale	6 anni	no	Sì, al 68° anno di età	Elezione di giudici	Giuramento dinanzi alla Corte plenaria	Possibile	Possibile	
Giudice del Tribunale federale dei brevetti	Diritto di voto in materia federale + conoscenze comprovate nel campo del diritto dei brevetti	6 anni	no	Sì, al 68° anno di età	Elezione di giudici	Giuramento dinanzi alla Corte plenaria	Possibile	Possibile	
Giudice del Tribunale militare di cassazione	Membro dell'Esercito o del Corpo delle guardie di confine, studi in giurisprudenza con licenza o master di una scuola universitaria svizzera o con patente cantonale di avvocato	4 anni	no		Elezione di giudici	Dinanzi al Tribunale	Possibile	Non possibile	
Procuratore generale della Confederazione e suoi sostituti	Diritto di voto in materia federale	4 anni	no	Sì, al 68° anno di età	Elezione di giudici	Giuramento dinanzi all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	Possibile	Possibile	
Membro dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	Giudice del Tribunale federale, giudice del Tribunale penale federale, avvocato iscritto in un registro cantonale degli avvocati, specialista non appartenente a un tribunale della Confederazione né iscritto in un registro cantonale degli avvocati	4 anni	no	Sì, al 70° anno di età; al 68° anno di età per i giudici del Tribunale federale e del Tribunale penale federale	Elezione di giudici	Giuramento dinanzi all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	Possibile	Possibile	
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza	Diritto di voto in materia federale	4 anni	Sì, riletto al massimo due volte	Sì, al 68° anno di età	Elezione di giudici	Nessun giuramento	Possibile	Possibile	



BASI LEGALI

Elezioni

- Articolo 168 Costituzione federale
- Articolo 157 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 5 legge sul Tribunale federale
- Articolo 5 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 9 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 20 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 23 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 42 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 43 legge federale sulla protezione dei dati
- Articolo 14 capoverso 5 legge sulla responsabilità
- Articolo 14 procedura penale militare
- Articolo 40a legge sul Parlamento
- Articolo 130 segg. legge sul Parlamento

Requisiti per l'eleggibilità

- Articolo 143 Costituzione federale
- Articolo 5 capoverso 2 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 9 capoverso 2 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 20 capoverso 1^{bis} legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 42 capoverso 2 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 14 capoverso 2 procedura penale militare
- Articolo 43 capoverso 2 legge federale sulla protezione dei dati

Durata del mandato

- Articolo 145 Costituzione federale
- Articolo 9 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 13 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 20 capoverso 3 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 25 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 48 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 14 capoverso 1 procedura penale militare
- Articolo 44 capoverso 1 legge federale sulla protezione dei dati

Giuramento

- Articolo 3 capoverso 2 segg. legge sul Parlamento



- Articolo 10 legge sul Tribunale federale
- Articolo 11 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 47 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 15 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 15a procedura penale militare
- Articolo 3 ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
- Articolo 2 ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Articolo 3 capoverso 4 ordinanza dell'Assemblea federale concernente il rapporto di lavoro dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Limitazione del mandato

- Articolo 44 capoverso 1 legge federale sulla protezione dei dati

Limite di età

- Articolo 9 capoverso 2 legge sul Tribunale federale
- Articolo 9 capoverso 2 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 13 capoverso 2 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 20 capoverso 3 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 48 capoverso 2 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 4 capoverso 2 ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
- Articolo 5 ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Articolo 2 capoverso 4 ordinanza dell'Assemblea federale concernente il rapporto di lavoro dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Onorari, previdenza ecc.

- Legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati
- Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati
- Ordinanza sui giudici
- Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
- Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Ordinanza dell'Assemblea federale concernente il rapporto di lavoro dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza



Sospensione provvisoria dalla carica

- Articolo 14 capoverso 5 legge sulla responsabilità

Destituzione

- Articolo 10 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 49 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 14 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 8 capoverso 2 regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale
- Articolo 44 capoverso 3 legge federale sulla protezione dei dati
- Articolo 40a capoverso 1 e 3 legge sul Parlamento
- Principi operativi della Commissione giudiziaria

Accertamento dell'incapacità di esercitare la carica

- Articolo 140a capoverso 1 e 3 legge sul Parlamento

Elezione di presidenti/vicepresidenti

- Articolo 176 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 134 legge sul Parlamento
- Articolo 138 legge sul Parlamento
- Articolo 14 legge sul Tribunale federale
- Articolo 15 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 52 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 18 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 14 capoverso 1 Procedura penale militare

Conferma di elezioni

- Articolo 140 legge sul Parlamento
- Articolo 37 capoverso 2 lettera d legge sul Parlamento
- Articolo 26 capoverso 1 periodo 2 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 2 capoverso 2 periodo 2 legge sul Controllo delle finanze



ALTRE INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sulle elezioni in generale

Cfr. art. 130 segg., in: Graf/Theler/Von Wyss (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Basilea: ed. Helbing Lichtenhahn, 2014.

➤ [Link](#)

Per maggiori informazioni sulle elezioni del Consiglio federale

Cfr. la scheda informativa sull'elezione del Consiglio federale.

➤ [Link](#)

